

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: adozione del limite di 90 giorni in luogo di quello di 180 giorni  
RESOCOONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),</b></li> <li>• <b>l'Associazione Italiana Leasing (Assilea)</b></li> <li>• <b>l'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact)</b></li> <li>• <b>Monte dei Paschi di Siena (MPS)</b></li> <li>• <b>Federazione Lombarda BCC</b></li> <li>• <b>Prometeia</b></li> </ul>		
Rimozione della deroga permanente per i portafogli IRB "esposizioni al dettaglio" e "esposizioni verso enti del settore pubblico"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>ABI</b> condivide che il tema del <i>past due</i> è meritevole di particolare attenzione nelle sedi regolamentari internazionali, e prende atto delle sollecitazioni che provengono dal <i>Financial Stability Board</i> con riguardo al rispetto da parte dei Paesi membri degli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza finanziaria. Ritiene tuttavia che stiano emergendo, nel corso degli ultimi mesi, numerosi elementi che sembrano indicare un rilevante disallineamento delle politiche di vigilanza adottate soprattutto in Europa, con impatti significativi sulle condizioni competitive tra</li> </ul>	IN PARTE	<p><i>In base a quanto riportato dalle autorità di vigilanza nazionali nella cd "supervisory disclosure" (<a href="http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Supervisory-disclosure/Options/ANNEX-III-Options_CEBS-website_NEW.xls">http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Supervisory-disclosure/Options/ANNEX-III-Options_CEBS-website_NEW.xls</a>), la deroga permanente dei 180 giorni è stata applicata da una minoranza di paesi (oltre all'Italia, la Grecia, la Francia e il Portogallo).</i></p> <p><i>Tenuto conto di quanto precede e al fine di garantire il level playing field fra gli intermediari che adottano la metodologia standardizzata e quelli che adottano la metodologia IRB, si conferma l'adozione del termine dei 90 giorni per i portafogli IRB "esposizioni al dettaglio" e "esposizioni verso enti del settore pubblico". Per tenere conto delle esigenze di tipo operativo degli intermediari quest'ultima modifica viene fatta decorrere dal 30 aprile 2012.</i></p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>mercati bancari, particolarmente penalizzanti in un contesto come quello attuale. L'ABI suggerisce pertanto di procedere, prima dell'emanazione della normativa proposta nel documento di consultazione, ad una ricognizione delle politiche di vigilanza adottate nei diversi paesi europei, per assicurare un effettivo piano di gioco livellato, dandone adeguata indicazioni in fase di definitiva emanazione della normativa.</p> <p>In ogni caso, ove la normativa proposta fosse confermata, occorre evitare che si determini nei fatti una applicazione retroattiva, non compatibile con la certezza delle regole e la stabilità dell'operatività.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assilea</b> propone di mantenere il termine dei 180 giorni per l'identificazione dei <i>past due</i> verso gli enti del settore pubblico non solo nei metodi avanzati ma anche in quello standardizzato, considerata la specificità che presenta l'Italia in tema di tempi di pagamento degli enti pubblici e l'esistenza di intermediari aventi un'operatività prevalente verso tali soggetti (ad esempio, per il settore del leasing pubblico). <b>MPS</b> propone il mantenimento della deroga per i portafogli attualmente oggetto di deroga</li> </ul>		

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>permanente sino al 1° gennaio 2013 quando entrerà in vigore la nuova <i>Capital Requirement Regulation</i> (CRR). La <b>Federazione Lombarda BCC</b> chiede se per “bilanci in corso al 1° gennaio” si intendono quelli relativi agli esercizi successivi al 2011 per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno solare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prometeia</b> ritiene pienamente condivisibili i razionali di allineamento a prassi internazionali che considerano la soglia di 90 gg. di scaduto come trigger oggettivo di default trasversalmente sui diversi portafogli.</li> </ul>		
<p><b>Processo di ricalibrazione dei parametri di rischio nei metodi IRB</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’<b>ABI</b> in relazione alla richiesta di adottare le nuove disposizioni segnaletiche dal primo gennaio 2012 sottolinea che le attività di calibrazione dei parametri di rischio sulla base della nuova definizione di <i>past due</i> non potranno essere effettuate con il medesimo <i>timing</i>. In particolare, le calibrazioni per il perimetro Imprese (<i>Corporate e Small Business</i>), condotte annualmente ed in maniera contestuale, potranno essere effettuate entro il primo semestre 2012.</li> <li>• <b>Prometeia</b> ritiene che debba essere adottata un’interpretazione flessibile della nuova norma nel processo di validazione della</li> </ul>	<p>SI</p>	<p><i>Come precisato nel documento di consultazione, il processo di ricalibrazione delle stime delle PD e delle LGD, da realizzarsi nel corso del 2012, verrà valutato caso per caso, tenendo conto degli interventi necessari sulle procedure informatiche di ciascun intermediario.</i></p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Past due tecnici	<p>metodologia IRB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'ABI sottolinea la necessità di garantire piena coerenza tra l'applicazione ai fini regolamentari della LGD <i>defaulted asset</i> e la definizione della perdita attesa (PD). Nella fattispecie, a fronte dell'applicazione di una PD del 100% per tutte le esposizioni scadute (comprehensive quindi anche di potenziali <i>past due</i> tecnici), non corrisponde una LGD che tenga conto dell'impatto legato alla potenziale natura "tecnica" dello scaduto (data l'eliminazione dei <i>past due</i> tecnici in fase di sviluppo e calibrazione dei modelli di LGD). A causa dell'aumento della base di <i>past due</i> per effetto della riduzione della soglia temporale da 180 a 90 giorni, si potrebbe determinare un incremento eccessivamente penalizzante della perdita attesa e quindi dello <i>shortfall</i>. L'ABI ritiene quindi che la LGD applicata ai fini prudenziali alle posizioni in <i>past due</i> debba essere rappresentativa anche della presenza degli scaduti "tecnici". L'ABI osserva inoltre che la definizione di <i>past due</i> tecnico adottata per la calibrazione dei modelli applicabili a transazioni di tipo rateale (mutui, prestiti personali, leasing, etc), basata sul numero di rate impagate e non sui giorni di <i>past</i></li> </ul>	NO	<p><i>La normativa di vigilanza prudenziale (Circ. 263 Titolo II, cap. 1, parte II, sez. IV) prevede che i "past due tecnici" (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per essere inclusi tra le "esposizioni in default", ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle "esposizioni in default" ai soli fini della stima dei parametri di rischio. Le banche devono quindi tenere conto delle nuove regole sulla definizione di esposizioni scadute e/o sconfinanti ai fini del calcolo dello shortfall.</i></p> <p><i>Si fa presente, tuttavia, che la normativa non preclude l'utilizzo di LGD differenziate per stato di credito deteriorato, sempreché il modello interno sia in grado di stimare LGD per ciascuna classe di default e ciò sia adeguatamente documentato.</i></p> <p><i>Se necessario la Banca d'Italia è comunque disponibile a fornire ulteriori specificazioni in termini di prassi attese.</i></p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p><i>due</i>, dovrebbe rimanere invariata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prometeia</b> ritiene opportuno, fra l'altro, identificare a livello sistemico criteri oggettivi incorporabili nella definizione normativa e, quindi, suscettibili di rimuovere <i>default</i> tecnici anche a fini segnaletici. Ciò con il duplice obiettivo di promuovere l'adozione di definizioni di <i>default</i> più omogenee sul sistema e di ridurre le potenziali disomogeneità tra <i>backtesting</i> delle PD stimate dai modelli di rating e quelle segnalate al sistema.</li> </ul>		
<p><b>Compensazione fra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>ABI</b> ritiene imprescindibile il mantenimento della compensazione per le seguenti ragioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) considerato l'attuale scenario economico-finanziario, l'eliminazione della compensazione determinerebbe una sovrastima delle attività deteriorate con impatti rilevanti in termini di rischio di credito delle banche, sia a livello di conto economico, sia a livello di assorbimenti patrimoniali;</li> <li>2) una crescita del cure rate con forte incremento dei "falsi allarmi". I "falsi allarmi" rappresentano un elemento "defocalizzante" per la banca perché distolgono l'attenzione dalle posizioni realmente problematiche;</li> <li>3) anomalie nel ciclo commerciale</li> </ul> </li> </ul>	<p>SI</p>	<p><i>Come sottolineato nel documento di consultazione, la rimozione della regola relativa alla compensazione fra crediti scaduti e margini disponibili su altre linee di credito concesse al medesimo debitore non è parte dell'intervento normativo corrente.</i></p> <p><i>Le eventuali future modifiche della normativa in materia – comunque programmabili solo in una logica di medio periodo - formeranno oggetto di specifica consultazione e analisi di impatto.</i></p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>e finanziario delle aziende clienti con riflessi nell'assetto del mix di linee di fido. Le aziende, anche alla luce della crisi economica, hanno subito la modifica, in alcuni casi radicale, del proprio ciclo finanziario (l'esempio più rappresentativo è costituito dall'allungamento dei tempi di incasso). Le banche stanno portando avanti un processo strutturato di revisione dell'assetto delle linee di fido del portafoglio clienti proprio per venire incontro alle mutate esigenze delle aziende. L'eliminazione della compensazione "neutralizzerebbe" i benefici che potrebbero derivare (in termini di applicazione della possibilità di compensazione) dai suddetti interventi di revisione dell'assetto delle linee di fido concesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MPS</b> osserva che la compensazione rappresenta un elemento essenziale alla base delle modalità con viene erogato credito dalle banche italiane. La compensazione rappresenta il riflesso numerico di un comportamento valutativo, ed in parte operativo, tenuto nei confronti delle controparti affidate, la cui verifica del grado di solvibilità avviene nel suo complesso. La rimozione della compensazione implicherebbe la</li> </ul>		

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>necessità di ridefinire nuove prassi commerciali e creditizie. Da un punto di vista prudenziale, la compensazione non comporta una sottostima del default, in quanto è destinata a risolvere le sole fasi di temporanea tensione finanziaria della clientela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prometeia</b> ritiene, nel complesso, che la rimozione della compensazione sia una modifica opportuna, ma inquadrabile più efficacemente in un contesto più ampio di intervento.</li> </ul>		
<p><b>Operazioni di factoring</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<b>ABI</b> ritiene condivisibile la modifica relativa alle operazioni di factoring pro-soluto, mentre per quelle pro-solvendo osserva che la nuova formulazione non tiene conto delle caratteristiche dell'operazione, nelle quali la classificazione del cedente non può prescindere dall'adempimento delle obbligazioni da parte del debitore ceduto. Nella sostanza, il soggetto cedente non può essere considerato insolvente qualora il debitore ceduto effettui correttamente i pagamenti dovuti al factor e di norma l'insolvenza del cedente può essere accertata dal factor esclusivamente qualora il debitore ceduto non effettui correttamente i pagamenti ad esso dovuti.</li> <li>• Posizioni analoghe sono espresse</li> </ul>	<p>NO</p>	<p><i>La nuova formulazione allinea la classificazione delle operazioni di factoring deteriorate ai criteri utilizzati per la valutazione della qualità creditizia della generalità delle operazioni di impiego. Da un punto di vista applicativo, così come anche rilevato nei commenti ricevuti, si osserva che nelle operazioni di factoring pro-solvendo la valutazione da parte del factor della solvibilità del soggetto cedente terrà conto dell'andamento dei pagamenti relativi ai crediti ceduti. La capacità del cedente di adempiere le proprie obbligazioni, infatti, dipende in primo luogo dal buon esito dei crediti ceduti.</i></p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>da <b>Assifact</b> e <b>MPS</b>. Assifact osserva inoltre di non attendersi cambiamenti significativi nei comportamenti degli operatori del settore del factoring a seguito dell'eventuale modifica, attesa la considerazione del rapporto trilaterale tra il factor, il cedente e il debitore e della conseguente valutazione congiunta del cliente e dei crediti ceduti.</p>		